

OGGETTO: “SPAZIO NEUTRO PER ULTERIORI VISITE PROTETTE A FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA – PROVVEDIMENTI”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è continuato a prendere in carico il rimborso delle visite protette presso lo spazio neutro “Un Nuovo Giardino” di Albiate del minore M.A., per l’anno 2011, comportante una spesa complessiva di € 868,80.=, salvo ulteriori modifiche nell’organizzazione degli incontri non prevedibili alla predetta data:

- 1) € 124,00.= per n. 3 incontri per un totale di € 37200.= per incontri specifici ed individuali tra il minore e la madre, finalizzati ad un’osservazione del rapporto madre-figlio, come previsto anche dal Decreto del Tribunale per i minorenni;
- 2) € 41,40.= mensili per 12 mesi per un totale di € 498,80.= annue per gli incontri tra il minore, la madre e i fratelli, i cui costi vengono suddivisi tra i diversi Comuni coinvolti (quota del Comune di Nibionno pari a 2/6 del costo complessivo dell’incontro protetto);

Constatato che a seguito di una richiesta di aggiornamento nel mese di luglio 2011 da parte del Servizio Sociale di Nibionno al Comune di Sovico, il medesimo ha trasmesso una nota, qui pervenuta il 27.09.2011 prot. n. 12167, in cui comunicava che, anche in riferimento a quanto disposto dal recente Decreto del Tribunale per i Minorenni emesso il 21.04.2011, gli incontri protetti del predetto minore con la madre, il cui costo è di € 12400.=, a totale carico del Comune di Nibionno, non si sono limitati ai tre previsti, ma sono proseguiti e proseguiranno per tutto il 2011;

Rilevato che l’Assistente Sociale ha richiesto al Servizio Tutela Minori dei Servizi Sociali d’Ambito di Lecco un parere tecnico in merito alla possibilità di individuare una modalità di maggiore risparmio nella realizzazione dei suddetti incontri, senza ledere il benessere del minore;

Vista la risposta dei Referenti del Servizio Tutela Minori dei Servizi Sociali d’Ambito di Lecco che, con nota del 07.11.2011 prot. n. 13983, hanno sottolineato come, nell’interesse del minore, si ritenga opportuno mantenere lo stesso luogo di visita e di osservazione per non frammentare ulteriormente l’intervento;

Vista, altresì la relazione sociale redatta in data 14.11.2011 dall’Assistente Sociale Citterio Cristina nella quale propone l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.116,00.= (€ 124,00.= x 9 incontri) ad integrazione dell’impegno di spesa precedentemente assunto e necessario a garantire la copertura degli oneri economici per gli incontri protetti del minore M.A. con la madre presso lo spazio neutro del Comune di Albiate “Un nuovo giardino”, precisando di aver invitato il Comune di Sovico ad inviare comunicazioni scritte con maggiore sollecitudine delle decisioni progettuali che comportano una compartecipazione economica del Comune di Nibionno;

Considerato che in osservanza della normativa vigente (L.R. n. 3 del 13.03.2008, art. 8 – comma 6 – e Circolare Regionale n. 35 del 06.11.2007 “Oneri per minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare”) le spese delle visite protette del minore M.A. sono a carico del Comune di Nibionno, comune in cui risiedevano gli esercenti la patria potestà all’inizio della prestazione, non essendo cambiato l’intervento;

Atteso che il Comune di Nibionno dovrà provvedere in merito a sostenere il rimborso delle ulteriori visite protette del minore M.A. con la madre presso lo spazio neutro “Un Nuovo Giardino” di Albiate, che ammontano complessivamente ad € 1.116,00.=, come meglio specificato nella sopraddetta relazione sociale;

Constatato che la spesa sostenuta per tale rimborso verrà rendicontata, in osservanza della L.R. n. 1/1986 di cui agli artt. 80/81/82 – interventi a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria -, al fine di poter accedere al relativo rimborso;

Dato atto che la documentazione soprarichiamata, per motivi di riservatezza della persona interessata, è depositata agli atti del servizio sociale comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabile dei servizi competenti;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di sostenere, per le motivazioni sopra specificate, il rimborso delle ulteriori visite protette presso lo spazio neutro "Un Nuovo Giardino" di Albiate del minore M.A. con la madre, che comporterà una spesa complessiva di € 1.116,00.=, come meglio specificato nella sopraddeffa relazione dell'Assistente Sociale;
- di assumere conseguentemente gli oneri economici necessari alla realizzazione del sopraindicato intervento ammontanti complessivamente ad € 1.116,00.=;
- di imputare la spesa di € 1.116,00.= all'ex cap. n. 1770 - 1.10.01.03 – intervento a favore di minori - del bilancio di previsione 2011, che presenta la dovuta disponibilità, come risulta dal parere espresso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria;
- di dare atto che successivamente si provvederà alla relativa liquidazione, previa presentazione di regolari fatture;
- di rendicontare la spesa sostenuta per tale rimborso, in osservanza della L.R. n. 1/1986 di cui agli artt. 80/81/82 – interventi a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria -, al fine di poter accedere al relativo rimborso;
- di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
 - Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
 - oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---